

Acque Bresciane

Servizio Idrico Integrato

Sede Amministrativa - Via XXV Aprile n. 18 – 25038 Rovato

Punto di contatto Ufficio Acquisti e Appalti: Tel. 030-7714.654/273

– Telefax 030-7714.529

e-mail: acquistiegare@acquebresciane.it – pec: appalti@cert.acquebresciane.it

Appalto per il servizio di svuotamento cassonetti ovvero raccolta big bag, trasporto, analisi e smaltimento ovvero recupero del vaglio e dei rifiuti provenienti dall'eliminazione della sabbia

N° GARA S.A. 8114591

LOTTO 1 AREA OVEST CIG 8713029AFB

LOTTO 2 AREA EST CIG 8713034F1A

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO/

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

INDICE

Premessa – Definizioni	4
Art. 1 – Oggetto dell'Appalto.....	4
Art. 2 – Modalità di svolgimento dell'Appalto.....	5
Art. 3 – Durata dell'appalto	5
Art. 4 – Importo dell'Appalto.....	6
Art. 5 – Penali	8
Art. 6 – Documentazione di gara e di contratto	9
Art. 7 – Vicende riguardanti l' Appaltatore	9
Art. 8 –Oneri e obblighi diversi a carico dell'Appaltatore	9
Art. 9 –Rispetto del D. Lgs n. 81/2008	11
Art. 10 – Verifiche e controlli	12
Art. 11 – Criterio di aggiudicazione	12
Art. 12 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC): funzioni e compiti.....	12
Art. 13 – Rappresentante dell'Appaltatore	12
Art. 14 – Contabilizzazione del contratto - Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti.....	12
Art. 15 – Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	14
Art. 16 – Subappalto	14
Art. 17. Responsabilità in materia di subappalto	17
Art. 18 - Cauzioni e Garanzie	17
Art. 19 - Prezzi contrattuali	20
Art. 20 - Determinazione nuovi prezzi	20
Art. 21 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)	21
Art. 22 - Tracciabilità dei pagamenti	21
Art. 23 – Esecuzione del servizio	21
Art. 24 – Verifica di Conformità/Regolare esecuzione.....	23
Art. 25 – Recesso.....	23
Art. 26 - Risoluzione per mancata sottoscrizione del contratto	23
Art. 27 - Risoluzione del contratto	24
Art. 28 - Scioperi e cause di forza maggiore	25
Art. 29 - Riservatezza	25
Art. 30 - Domicilio.....	25
Art. 31 - Comunicazioni	25
Art. 32 - Trattamento dati personali.....	25
Art. 33 – Impianti di video sorveglianza	26

Acque Bresciane S.r.l. - Appalto per il servizio di svuotamento cassonetti ovvero raccolta big bag, trasporto, analisi e smaltimento ovvero recupero del vaglio e dei rifiuti provenienti dall'eliminazione della sabbia

Art. 34– Definizione delle controversie	26
Art. 35 - Conformità agli standard sociali	26
Art. 36 - Lotto 1 Area Ovest: impianti di depurazione e stazioni di sollevamento Area Ovest ..	28
Art. 37 - Lotto 2 area Est: impianti di depurazione e stazioni di sollevamento Area Est.....	30

Premessa – Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato Speciale d'Appalto/Capitolato Tecnico Prestazionale (di seguito il "**Capitolato**") saranno utilizzate le seguenti definizioni:

- la società committente è Acque Bresciane S.r.l. (di seguito "**SA**");
- l'appaltatore è la persona fisica o società o R.T.I. o Consorzio di Imprese che si impegna all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto (di seguito, l' "**Appaltatore**");
- il responsabile dell'appaltatore è il soggetto delegato dall'Appaltatore alla sorveglianza della corretta esecuzione del contratto ed al coordinamento con la SA (di seguito, l' "**RA**");
- il direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito, il "**DEC**"), di norma coincidente con il responsabile unico del procedimento (di seguito, il "**RUP**") ai sensi dell'art. 111, c. 2, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla SA assicurando la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee Guida da emanarsi con Decreto di cui all'art. 111, c. 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., si applica la Parte II, Titolo IX, capi I e II nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. n. 207/2010 per quanto compatibile con il presente appalto;
- il codice dei contratti pubblici è il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, il "**Codice**");
- il regolamento è il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile in forza delle previsioni del Codice (di seguito, il "Regolamento").

Art. 1 – Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto principale il servizio di svuotamento cassonetti, cassoni e raccolta big bag, trasporto, analisi e smaltimento ovvero recupero di rifiuti speciali non pericolosi prodotti nelle fasi di grigliatura delle stazioni di sollevamento e/o rifiuti provenienti dal classificatore sabbie a valle della sezione di dissabbiatura degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane o della rete di pubblica fognatura. I rifiuti sono identificabili nei C.E.R.:

- o C.E.R. 19.08.01 vaglio;
- o C.E.R. 19.08.02 rifiuti prodotti dall'eliminazione della sabbia.

L'attività consiste nell'effettuazione di interventi programmati, ovvero a chiamata qualora necessario, di svuotamento, trasporto, analisi e smaltimento.

L'affidamento sarà assegnato su due lotti funzionali distinti secondo le modalità operative descritte nel capitolato prestazionale allegato e così definiti:

- Lotto 1: impianti di depurazione e stazioni di sollevamento Area Ovest, si rinvia all'allegato A) ELENCO CASSONI/FREQUENZE PER IMPIANTO LOTTO 1;
- Lotto 2: impianti di depurazione e stazioni di sollevamento Area Est, si rinvia all'allegato B) ELENCO CASSONI/FREQUENZE PER IMPIANTO LOTTO 2.

Tutte le attrezzature e le operazioni necessarie allo svolgimento del servizio, da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente, sono a carico dell'aggiudicatario e comprese nel prezzo offerto.

Ai fini dei documenti di gara per "smaltimento" si intende il conferimento dei rifiuti prodotti nei pretrattamenti delle acque reflue influenti negli impianti di depurazione ovvero nelle stazioni di sollevamento gestiti dalla SA, presso impianti di smaltimento ovvero recupero autorizzati allo scopo.

Si precisa che i quantitativi da avviare a smaltimento sono da ritenersi puramente indicativi, non vincolanti in alcun modo per la SA in quanto soggetti a variazioni nel corso dell'anno, in aumento o in diminuzione, in relazione alla variabilità dei carichi in ingresso ed alle condizioni di funzionamento degli impianti. Nel corso dell'esecuzione, inoltre, potranno essere variate anche le frequenze o le modalità di ritiro, per esempio per passaggio da cassonetto a big bag o a cassone scarrabile.

Acque Bresciane S.r.l. - Appalto per il servizio di svuotamento cassonetti ovvero raccolta big bag, trasporto, analisi e smaltimento ovvero recupero del vaglio e dei rifiuti provenienti dall'eliminazione della sabbia

La stazione appaltante avrà la facoltà di estendere il contratto ai rifiuti prodotti anche da altri impianti gestiti alle stesse modalità e condizioni, e comunque previo accordo con l'appaltatore nel caso in cui si eccedesse la quantità annua. L'Appaltatore non potrà in alcun caso avere nulla a pretendere dalla SA, oltre a quanto contrattualmente convenuto, per le eventuali variazioni intervenute, nei limiti di legge.

I servizi oggetto del presente Capitolato sono da considerarsi, ad ogni effetto, di carattere pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

Non sono previste prestazioni secondarie.

Non sono previste prestazioni opzionali.

1.1 Acquisizione nuovi Comuni

Nell'ambito della propria attività istituzionale, la SA, durante il corso dell'appalto, potrà acquisire la gestione del Servizio Idrico Integrato di nuovi Comuni. La SA si riserva ogni più ampia facoltà – previe valutazioni organizzative interne – di assegnare i nuovi comuni all'appaltatore.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà – per ragioni di opportunità, convenienza ed organizzative – di assegnare il servizio all'aggiudicatario di ciascun lotto anche per i Comuni non appartenenti al medesimo lotto.

Art. 2 – Modalità di svolgimento dell'Appalto

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere eseguito in conformità al capitolato prestazionale, come da artt. 36 e 37.

2.1 Garanzia dei risultati dell'appalto

L'Appaltatore dovrà garantire la regolare e continuativa esecuzione del servizio.

Qualora la SA riscontri errate o inadeguate o insufficienti modalità di esecuzione del servizio o parte di esso, contesterà per iscritto le inadempienze all'Appaltatore che sarà tenuto a eseguire nuovamente le prestazioni senza oneri aggiuntivi, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 5 Penali.

In caso di reiterate inadempienze, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito ed altresì di fare eseguire il servizio ad altra impresa con rivalsa sull'Appaltatore inadempiente.

Art. 3 – Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi oppure fino al raggiungimento dell'importo contrattuale - a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

E' facoltà della SA procedere in via d'urgenza, all'esecuzione del contratto, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice. Il DEC provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente le motivazioni sul verbale di consegna del servizio.

La SA si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di servizio per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi alle condizioni previste dalla legge, con riserva di negoziazione.

Tale opzione verrà esercitata mediante richiesta scritta inviata dalla SA all'Appaltatore, a mezzo raccomandata A.R. o pec, almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

Se allo scadere del termine naturale previsto dal contratto non sia conclusa la procedura necessaria all'individuazione del nuovo operatore economico, sia nel caso di mancata aggiudicazione sia nell'ipotesi di contenzioso relativo alla espletata procedura di gara, l'Appaltatore sarà tenuto a proseguire nell'esecuzione del contratto per il tempo strettamente necessario. Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice l'Appaltatore

sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. In ogni caso, l'Appaltatore è obbligato, in caso di scioglimento del rapporto contrattuale per qualsiasi motivo intervenuto e solo su espressa richiesta della SA, a garantire la prosecuzione del servizio pubblico ritenuto necessario per garantire il servizio di gestore del Servizio idrico Integrato e a continuare la propria attività fino al subentro del nuovo contraente.

Art. 4 – Importo dell'Appalto

Ai sensi dell'art. 35, c. 4 del Codice, il valore complessivo della procedura di gara, tenuto conto di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, è pari a € **1.165.427,70** (unmilione centosessantacinquemilaquattrocentoventisette/70) I.V.A. esclusa.

Per il dettaglio si rinvia all'allegato Valore Stimato Appalto.

Gli importi a base di gara (24 mesi) sono i seguenti:

- LOTTO 1 AREA OVEST € 439.173,40 I.V.A. esclusa e comprensivi di oneri della sicurezza;
- LOTTO 2 AREA EST € 43.017,00 I.V.A. esclusa e comprensivi di oneri della sicurezza.

4.1. OPZIONI

- 1)** Ai sensi del Regolamento interno di cui all'art. 36, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. la SA provvede a svolgere la funzione di Committente anche in nome e per conto di imprese controllanti, controllate e/o collegate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2359 del Codice Civile, o comunque partecipate.

Con il presente appalto la SA si riserva il diritto di affidare il medesimo servizio in favore della società Gandovere Depurazione Srl, alle seguenti condizioni:

- a) Importo complessivo a base di gara del servizio (24 mesi) € 36.185,80 (trentaseimilacentottantacinque/80) I.V.A. esclusa di cui:
 - € 35.900,80 per prestazione principale del servizio a base di gara (importo soggetto a ribasso); ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice in tale importo sono individuati i costi della manodopera pari a € 10.770,24;
 - € 285,00 oneri di sicurezza per rischi da interferenze, ex art. 26 D. Lgs n. 81/2008 (D.U.V.R.I.) (importo non soggetto a ribasso).
- b) Durata del servizio: 24 mesi oppure fino al raggiungimento dell'importo contrattuale - a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto;
- c) Termine temporale per l'esercizio del diritto di opzione: entro tre mesi dalla data di aggiudicazione dell'appalto principale di Acque Bresciane srl;
- d) Verranno applicate a Gandovere Depurazione Srl le medesime condizioni economico contrattuali dell'aggiudicatario dell'appalto principale.

2) Art. 106, c. 11 del Codice:

- il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per un periodo massimo di 6 (sei) mesi e per i seguenti importi stimati:
 - LOTTO 1 AREA OVEST società Acque Bresciane Srl complessivamente non superiore a € 109.722,10 I.V.A. esclusa;
 - LOTTO 2 AREA EST società Acque Bresciane Srl complessivamente non superiore a € 10.683,00 I.V.A. esclusa;

Acque Bresciane S.r.l. - Appalto per il servizio di svuotamento cassonetti ovvero raccolta big bag, trasporto, analisi e smaltimento ovvero recupero del vaglio e dei rifiuti provenienti dall'eliminazione della sabbia

- il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per un periodo massimo di 6 (sei) mesi e per un importo stimato complessivamente non superiore a € 8.975,20 I.V.A. esclusa per la società Gandovere Depurazione Srl.

3) Art. 125, c. 1, lett. f del Codice:

- la SA si riserva la facoltà di affidare servizi analoghi per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi alle condizioni previste dalla legge, con riserva di negoziazione, per i seguenti importi stimati:
 - LOTTO 1 AREA OVEST società Acque Bresciane Srl complessivamente non superiore a € 438.938,40 I.V.A. esclusa, comprensivo di oneri di sicurezza;
 - LOTTO 2 AREA EST società Acque Bresciane Srl complessivamente non superiore a € 42.782,00 I.V.A. esclusa, comprensivo di oneri di sicurezza.

Tale opzione verrà esercitata mediante richiesta scritta inviata dalla SA all'Appaltatore, a mezzo raccomandata A.R. o pec, almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

- Analogamente la società Gandovere Depurazione Srl si riserva la facoltà di affidare servizi analoghi per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi alle condizioni previste dalla legge, con riserva di negoziazione, per un importo stimato complessivamente non superiore a € 35.950,80 I.V.A. esclusa, comprensivo di oneri di sicurezza.

Tale opzione verrà esercitata mediante richiesta scritta inviata dalla società Gandovere Depurazione Srl all'Appaltatore, a mezzo raccomandata A.R. o pec, almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

L'importo contrattuale sarà determinato dalla somma dei seguenti importi:

LOTTO 1 AREA OVEST

- prestazione principale/prevalente dell'appalto a base di gara (€ 438.888,40), soggetto a ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara;
- oneri di sicurezza da interferenze lavorative (D.U.V.R.I. € 285,00), NON soggetto a ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara.

LOTTO 2 AREA EST

- prestazione principale/prevalente dell'appalto a base di gara (€ 42.732,00), soggetto a ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara;
- oneri di sicurezza da interferenze lavorative (D.U.V.R.I. € 285,00), NON soggetto a ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara.

OPZIONE GANDOVERE DEPURAZIONE SRL

- prestazione principale/prevalente dell'appalto a base di gara (€ 35.900,80), soggetto a ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara;
- oneri di sicurezza da interferenze lavorative (D.U.V.R.I. € 285,00), NON soggetto a ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara.

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore risulta dall'applicazione dei prezzi unitari per l'effettivo quantitativo delle prestazioni eseguite.

Ai sensi dell'art. 106, c. 12 del Codice, la SA si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, nel periodo di efficacia del contratto, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali, fino al limite di un quinto dell'importo di contratto, alle medesime condizioni previste nel contratto originario.

In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice, e dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento, in quanto applicabile. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice e le condizioni previste dal presente Capitolato.

Art. 5 – Penali

Nel caso in cui il servizio non venga svolto in conformità e nei tempi previsti dai documenti di gara, verranno applicate le seguenti penali:

- a) **prestazioni programmate – Ritardo nell'esecuzione del servizio:** in caso di ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi programmati e concordati tra la SA e l'Appaltatore, verrà applicata all'Appaltatore una penale pari ad € 100,00 per ogni successivo giorno di ritardo naturale e consecutivo;
- b) **prestazioni urgenti/pronto intervento (24 h/24) – Ritardo nell'inizio del servizio:** in caso di ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi richiesti verrà applicata all'Appaltatore una penale pari ad € 250,00 per ogni successivo giorno di ritardo naturale e consecutivo;
- c) Qualora l'Appaltatore non si renda rintracciabile ai numeri telefonici (fisso e/o mobile) comunicati in sede di aggiudicazione, in particolare per gli interventi giudicati urgenti dalla SA, verrà applicata una penale di € 250,00.
- d) Rottura cassonetti: per ogni rottura accertata di un cassonetto sarà applicata una penale pari a € 500,00;
- e) L'utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli comunicati in sede di aggiudicazione, comporta l'applicazione di una sanzione di € 200,00, oltre ogni eventuale onere derivante dalla mancata comunicazione.
- f) L'errata compilazione dei FIR, ovvero lo smarrimento degli stessi, comporterà l'applicazione di una sanzione pari ad Euro 200,00 per ogni documento.
- g) La mancata esibizione del tesserino di riconoscimento comporta una sanzione di € 50,00 per ogni episodio accertato.
- h) L'inadempienza alle cautele igieniche e di decoro, tra cui la mancata pulizia nel caso di fuoriuscita su soles dei rifiuti, nell'esecuzione del servizio comporterà una sanzione pari ad € 100,00 per ogni prestazione.
- i) La perdita del Badge o delle chiavi di accesso comporta una sanzione pari ad € 100,00 per ogni copia persa.
- j) Qualsiasi manovra di apparecchiature o strumentazione di proprietà della stazione appaltante, senza la supervisione della stessa o suo consenso, comporta l'applicazione della sanzione di € 500,00 a manovra, oltre alla refusione di qualsiasi danno eventualmente provocato alle stesse o a strumentazioni/apparecchiature collegate.
- k) La mancata trasmissione di ognuna delle comunicazioni di cui all'art. 8.2 comporta una sanzione pari ad € 1.000,00, oltre l'assunzione di ogni responsabilità connessa a tale mancanza.

Le penali decorrono dal momento del verificarsi dell'inadempienza e saranno applicate previa comunicazione scritta all'Appaltatore, salvo motivata giustificazione.

Il DEC emetterà il certificato di pagamento per il servizio eseguito e nota di addebito per le penali il cui importo verrà scalato direttamente dal pagamento del certificato, nei tempi previsti all'art. 113-bis del Codice.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci-per-cento) dell'importo contrattuale. Oltre tale limite la SA avrà facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito ed altresì di fare eseguire il servizio ad altra impresa con rivalsa sull'Appaltatore inadempiente.

Tutte le penali sono cumulabili tra loro.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica:

- il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare dalla SA per l'inesatto adempimento dei servizi;
- il risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone o ulteriori oneri sostenuti dalla SA, ivi compresi quelli per eventuali sanzioni o esecuzioni d'ufficio direttamente o attraverso ditte terze;
- il fatto che, qualora la tipologia e la gravità degli inadempimenti lo richiedesse, la SA provveda alle necessarie denunce/segnalazioni/Informative all'autorità competente.

Per sanzioni o ammende comminate dalle competenti Autorità di Controllo alla SA per fatti derivanti da inadempienza o negligenza, o comunque imputabili a mancanze o carenze nell'espletamento del servizio contrattuale da parte dell'Appaltatore, oltre alle penali derivanti dalle fattispecie indicate al presente articolo, se applicabili, è addebitato all'Appaltatore l'intero importo della sanzione o dell'ammenda, con facoltà della SA di trattenere i relativi importi dalla cauzione definitiva.

La fidejussione definitiva potrà essere svincolata solo successivamente all'esito del procedimento sanzionatorio delle Autorità di Controllo.

Si precisa che gli eventuali danni o l'applicazione di ammende e sanzioni, dei quali l'Appaltatore dovrà rispondere, non costituiranno cumulo con le penalità.

Qualora la qualità della prestazione eseguita non sia ritenuta idonea dalla stazione appaltante in quanto difforme dalle specifiche richieste dall'art. 2 ("Modalità di svolgimento del servizio") del presente Capitolato, l'Appaltatore sarà tenuto a ripetere l'intervento senza il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Art. 6 – Documentazione di gara e di contratto

L'appalto è regolato dai documenti dai documenti di gara elencati in Premessa al Disciplinare di Gara.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati, oltre ai documenti di cui sopra anche le polizze di garanzia (cauzione definitiva e polizza RCT).

Art. 7 – Vicende riguardanti l' Appaltatore

In caso di fallimento dell'Appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice, la SA si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati al servizio ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 8 –Oneri e obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del Codice in materia di risoluzione contrattuale, l'Appaltatore si assume ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di danni arrecati dal proprio personale nell'esecuzione delle prestazioni, a persone e cose, sia di proprietà della SA che di terzi.

L'Appaltatore si farà carico di eventuali responsabilità da fatto illecito o voci di danno determinate dal comportamento e/o negligenza ed imperizia del proprio personale e, comunque, dei danni che fossero arrecati a cose, persone ed immobili nell'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti alle prestazioni e la legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente un trattamento giuridico, normativo ed assistenziale non inferiore al vigente contratto di lavoro di categoria e tutti gli aggiornamenti intervenuti, compresi gli accordi integrativi previsti a livello territoriale.

La SA si riserva di chiedere, durante l'esecuzione dell'appalto, l'intervento e le verifiche di competenza dell'Ispettorato del Lavoro competente.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, dovrà comunicare alla SA l'elenco nominativo del personale addetto alla raccolta e trasporto dei rifiuti con esatte generalità e domicilio. Ogni variazione del personale comprese eventuali sostituzioni dovrà essere comunicata alla SA prima che il personale, non compreso nell'elenco già consegnato, sia avviato all'espletamento del servizio.

8.1 Obblighi del personale addetto al servizio

Il personale addetto al servizio deve:

- essere qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni e deve essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso;
- indossare la divisa/uniforme e DPI, forniti dall'Appaltatore, e mantenere la stessa costantemente in condizioni decorose; il personale dovrà mantenere ben visibile il cartellino di riconoscimento riportante: la denominazione del Datore di Lavoro, il nominativo del dipendente e fototessera dello stesso. **Al personale che non risulterà identificabile non sarà consentito l'ingresso e se già in cantiere/impianto/sede verrà allontanato.**
- Gli automezzi dovranno essere condotti da persona abilitata ed adeguatamente esperta al suo utilizzo, adeguatamente attrezzati per lo svolgimento di quanto richiesto.

Il personale che verrà messo a disposizione dall'Appaltatore per l'espletamento del servizio in oggetto dovrà essere idoneo a svolgere tali prestazioni e di provata capacità, onestà e moralità.

E' facoltà della SA chiedere all'Appaltatore di allontanare dal servizio i propri dipendenti o soci che durante lo svolgimento dell'appalto abbiano dato motivi di lamentele od abbiano tenuto un comportamento non adeguato all'ambiente di lavoro.

8.2 Obblighi specifici inerenti al servizio

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti ulteriori oneri e obblighi:

- . Compilazione e trasmissione dei FIR;
- . Comunicare annualmente ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di esercizio, la certificazione di avvenuto smaltimento ovvero recupero per quei rifiuti conferiti come D15 o R13 indicando l'effettivo destino finale. Il mancato adempimento comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 5;
- . comunicare alla SA l'elenco dei mezzi con relative targhe che intende utilizzare durante lo svolgimento del servizio. Dovrà comunicare, inoltre, ogni variazione nel proprio parco mezzi prima dell'inizio dell'impiego nel contratto per consentire alla stazione appaltante le opportune verifiche. Il mancato adempimento comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 5;
- . Comunicare alla SA ogni variazione della propria autorizzazione alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali; il mancato adempimento comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 5;
- . Comunicare alla SA ogni variazione dell'autorizzazione dell'impianto di recupero ovvero smaltimento dei rifiuti oggetto del presente appalto. Il mancato adempimento comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 5.

Art. 9 –Rispetto del D. Lgs n. 81/2008

Le attività oggetto dell'Appalto sono soggette all'applicazione delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, e pertanto è fatto obbligo all'appaltatore di attenersi scrupolosamente a tali norme ed, in particolar modo, alle previsioni del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i..

Il committente si impegna a fornire all'appaltatore il modulo MQSA10 in cui sono indicati i rischi esistenti negli ambienti presso cui l'appaltatore è chiamato ad operare e le misure di prevenzione e di protezione da adottate in relazione agli stessi.

Tale documento verrà trasmesso dalla stazione appaltante in fase di gara e dovrà essere sottoscritto per accettazione e trasmesso al committente in seguito all'aggiudicazione della gara stessa.

L'appaltatore terrà conto dei rischi ambientali presenti e delle informazioni fornite dal Committente al fine di predisporre la propria valutazione dei rischi specifica per i lavori oggetto dell'appalto.

L'appaltatore si impegna inoltre a divulgare tali informazioni in maniera completa ed appropriata ai propri dipendenti ed ai dipendenti delle eventuali ditte Subappaltatrici.

In relazione a quanto previsto all'art. 26 comma 3 del D.lgs 30 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. il committente precisa che, per le attività oggetto dell'appalto, si riscontra la possibilità di interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Le Parti si impegnano, pertanto, a coordinare in seguito all'aggiudicazione dell'appalto i propri interventi di protezione e prevenzione dai rischi in comune cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare eventuali interferenze tra i lavori. Il committente, d'intesa con l'appaltatore, previo esame congiunto delle interferenze tra le attività svolte nel medesimo luogo di lavoro, elabora un Documento, che indichi le misure, sia tecniche che procedurali, adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi lavorativi derivanti dalle interferenze predette. Tali attività richiedono pertanto la redazione del documento in parola (DUVRI) che viene predisposto, in questa fase, in forma preliminare.

In seguito all'aggiudicazione dell'appalto, prima dell'inizio dei singoli contratti attuativi, l'appaltatore sarà tenuto ad inoltrare la documentazione richiesta dal committente con il modulo MQSA18/19, necessaria per procedere alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 81/08 e sarà effettuata la riunione di coordinamento nella quale il committente potrà dare informazioni ulteriori e più dettagliate in relazione ai rischi specifici degli ambienti in cui sarà chiamato ad operare l'appaltatore, oltre a quanto indicato nel modulo MQSA10. In seguito alla riunione di coordinamento, di concerto con l'Appaltatore ed in relazione ad eventuali informazioni specifiche dovessero emergere riguardo all'attività da svolgere, il DUVRI verrà integrato e redatto in via definitiva.

Il DUVRI forma parte integrante del contratto e, in caso di intervenute mutazioni delle condizioni operative, di necessità di valutazione di situazioni di rischio specifiche per singoli impianti e luoghi di lavoro, il committente potrà apportare i necessari aggiornamenti alla valutazione dei rischi da interferenze e promuovere nuove iniziative di coordinamento.

L'appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione dell'attività affidatagli, tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (quali ad esempio, prevenzione infortuni, igiene del lavoro, medicina del lavoro, mezzi di protezione personali e sicurezza delle attrezzature) e ad attenersi alle indicazioni contenute nel documento di cui sopra.

L'appaltatore sarà tenuto inoltre a fornire al committente un Documento di Valutazione dei Rischi Specifici per i lavori di cui all'oggetto del contratto stesso (o stralcio del DVR dal quale si evinca la valutazione dei rischi connessa ai lavori oggetto del contratto o Piano Operativo di Sicurezza).

Tutti gli oneri relativi alla sicurezza sono inclusi nei prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili, inoltre si stabilisce un compenso pari ad **Euro 285,00 PER CIASCUN LOTTO** a titolo di costi derivanti da interferenze lavorative per, a titolo esemplificativo e non esaustivo: riunioni di coordinamento, specifiche dotazioni di attrezzature, segnaletica, DPI necessari e la formazione da parte dell'impresa del personale impiegato, il tutto rispetto ai rischi propri dell'attività oggetto dell'appalto, secondo le indicazioni del RSPP della SA.

Acque Bresciane S.r.l. - Appalto per il servizio di svuotamento cassonetti ovvero raccolta big bag, trasporto, analisi e smaltimento ovvero recupero del vaglio e dei rifiuti provenienti dall'eliminazione della sabbia

L'Appaltatore manleva la SA da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali infrazioni che fossero accertate durante l'esecuzione del servizio relativamente alle leggi speciali in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Non si darà seguito ad alcun pagamento a favore dell'Appaltatore se non saranno consegnati al DEC i documenti riguardanti la regolarizzazione delle infrazioni accertate.

Art. 10 – Verifiche e controlli

Nel corso di esecuzione del contratto la SA si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento dei requisiti dichiarati dall'Appaltatore in sede di gara.

Gli organi preposti della SA potranno effettuare controlli a campione per verificare la qualità delle prestazioni offerte e la corrispondenza al presente Capitolato e agli eventuali allegati.

Eventuali inadempienze o irregolarità riscontrate dalla SA verranno immediatamente contestate all'Appaltatore.

Art. 11 – Criterio di aggiudicazione

Si rinvia al Bando di Gara e al Disciplinare di Gara.

Art. 12 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC): funzioni e compiti

La SA verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria tramite il DEC (ove la nomina è necessaria) il quale curerà i rapporti con l'Appaltatore o con il RA.

Il DEC provvede, anche tramite il Responsabile del contratto ove nominato, alla vigilanza, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla SA. Assicura, inoltre, la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Il DEC, inoltre, accerta - anche tramite il Responsabile del contratto ove nominato - la data di effettivo inizio del servizio e ogni altro termine di svolgimento dello stesso.

Art. 13 – Rappresentante dell'Appaltatore

Qualora il rappresentante legale dell'Appaltatore non diriga personalmente l'esecuzione del contratto dovrà conferire apposito mandato ad altra persona, denominata RA.

Il nominativo del RA verrà comunicato alla SA contestualmente alla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio del servizio.

L'RA dovrà coordinarsi con il DEC/Responsabile del contratto e garantire, in nome e per conto dell'Appaltatore, la corretta e regolare esecuzione del contratto.

L'Appaltatore deve essere rappresentato da persona legalmente abilitata ad impegnarlo e della quale dovrà essere specificata la qualifica e le generalità con apposita documentazione da allegare agli atti di gara/contratto.

Art. 14 – Contabilizzazione del contratto - Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

La contabilità è predisposta secondo quanto previsto dall'ordinamento della SA.

I pagamenti verranno effettuati con Bonifico Bancario a 60 gg f.m. d.f.

A cadenza mensile verrà redatta in contraddittorio la contabilità dell'appalto; la SA invierà all'Appaltatore un estratto conto (Stato avanzamento mensile) delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento sulla base del quale l'Appaltatore emetterà la fattura.

Il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, così come modificato dalla Legge n° 37 del 3/5/2019, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 7 (sette) giorni dall'approvazione dello stato di avanzamento.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice dei Contratti, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della SA del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

La SA avrà diritto a sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni circa l'inosservanza delle norme di legge e delle clausole contrattuali.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
- b) agli adempimenti di cui all'articolo 16) del presente Capitolato ("pagamento subappaltatori") in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della SA, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'Agente della riscossione competente per territorio;
- e) alla trasmissione da parte dell'Appaltatore al DEC di copia conforme dei FIR, con la vidimazione dell'impianto in cui sono stati conferiti.

Si applica in ogni caso l'art. 30, comma 6 del Codice.

14.1 - Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

L'erogazione dell'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione delle prestazioni l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione delle prestazioni non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia,

alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma delle prestazioni;
- b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
- c) La garanzia dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione o polizza fideiussoria rilasciato/a da un'impresa bancaria/intermediario finanziario o impresa di assicurazione, conforme agli schemi tipo contenuti nell' "Allegato A – Schema Tipo" (Schema tipo 1.3/Scheda tecnica 1.3 – oppure – Schema tipo 1.3.1/Scheda tecnica 1.3.1) del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018 n. 31 (pubblicato sulla G.U. del 10/4/2018 n. 83);
- d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

La Stazione Appaltante procede all'escussione della fideiussione in caso di revoca dell'anticipazione, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 15 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 105 del Codice è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Art. 16 – Subappalto

Ai sensi dell'art. 105, c. 2 del Codice il subappalto è ammesso nei limiti di legge.

"Il subappalto si intende autorizzato ad esclusione dei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento (D.P.R. 177/2011 e art.li 66 e 121 del D.Lgs 81/2008), la cui esecuzione sarà subordinata alla presentazione della certificazione del contratto come previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 276/2003, TITOLO VIII, capo I, art 76 e s.m.i.)".

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della SA, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore ed al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta il servizio o le parti di esso che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell'ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; **l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;**
- b) **L'AFFIDATARIO DEL SUBAPPALTO NON ABBA PARTECIPATO ALLA PROCEDURA DI GARA;**
- c) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice;
- d) l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- e) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la SA:

- 1) di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della parte di servizio subappaltato; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - l'inserimento delle clausole di cui all'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione delle parti di servizio affidate, in modo da consentire al DEC o al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui all'art. 105, comma 14 del Codice;
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
 - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- f) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la SA, ai sensi della lettera b), trasmetta alla SA:
- 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare pubbliche di servizi, in relazione alla all'importo dei servizi da realizzare in subappalto;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- g) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
- 1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita dalla Stazione Appaltante mediante la B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia);
 - 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi servizi, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla SA in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
- b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la SA abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
- c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

La SA si riserva di effettuare ogni verifica prevista dall'art. 105 del Codice a seguito dell'aggiudicazione.

L'affidamento di servizi in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice, l'Appaltatore deve praticare, per i servizi affidati in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso in misura non superiore al 20% (venti per cento); **l'Appaltatore deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;**
- b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

Acque Bresciane S.r.l. - Appalto per il servizio di svuotamento cassonetti ovvero raccolta big bag, trasporto, analisi e smaltimento ovvero recupero del vaglio e dei rifiuti provenienti dall'eliminazione della sabbia

- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla SA, prima dell'inizio del servizio in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio DVR.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

È vietato l'affidamento di prestazioni mediante il distacco di manodopera di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche qualora ammesso dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'appaltatore.

16.1 – Pagamento dei subappaltatori

La SA non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa SA, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento del servizio.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del Codice, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la SA provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei servizi da loro eseguiti:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla SA, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento dell'appalto, una comunicazione che indichi la parte dei servizi eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore;
- b) all'acquisizione delle dichiarazioni previste nel presente Capitolato, relative al subappaltatore;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

La documentazione contabile deve specificare separatamente:

- a) l'importo degli eventuali Costi di sicurezza da liquidare al subappaltatore;
- b) il costo delle prestazioni sostenute e documentate del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
- c) l'individuazione delle parti di servizio, al fine della verifica della compatibilità con le prestazioni autorizzate ed elencate del contratto di subappalto ai fini del rilascio del certificato regolare esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la SA e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato – qualora previsto:

- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo del servizio eseguito e contabilizzati ove previsto dal Capitolato;

Acque Bresciane S.r.l. - Appalto per il servizio di svuotamento cassonetti ovvero raccolta big bag, trasporto, analisi e smaltimento ovvero recupero del vaglio e dei rifiuti provenienti dall'eliminazione della sabbia

- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DEC o del RUP e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
- c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
- d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.

La SA può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al precedente comma, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

Per quanto non specificato nel presente articolo, si rinvia all'art. 105 del Codice.

Art. 17. Responsabilità in materia di subappalto

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della SA per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la SA da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei servizi subappaltati.

Il DEC e/o RUP provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 1113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (multa fino a un terzo dell'importo dell'appalto, reclusione da uno a cinque anni).

Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al DEC almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere/impianto dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applica l'articolo 2) del presente Capitolato, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 18 - Cauzioni e Garanzie

18.1 - Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'articolo 93, del Codice, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara/disciplinare di gara.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva ai sensi del D.Lgs 159/2011; la garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione o polizza fideiussoria rilasciato/a da un'impresa bancaria/intermediario finanziario o impresa di assicurazione, conforme agli schemi tipo contenuto nell' "Allegato A – Schema Tipo" (Schema tipo 1.1/Scheda tecnica 1.1 – oppure – Schema tipo 1.1.1/Scheda tecnica 1.1.1) del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018 n. 31 (pubblicato sulla G.U. del 10/4/2018 n. 83).

18.2 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice, è richiesta una garanzia definitiva - a scelta dell'Appaltatore - sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione o polizza fideiussoria rilasciato/a da un'impresa bancaria/intermediario finanziario o impresa di assicurazione, conforme agli schemi tipo contenuto nell' "Allegato A – Schema Tipo" (Schema tipo 1.2/Scheda tecnica 1.2 – oppure – Schema tipo 1.2.1/Scheda tecnica 1.2.1) del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018 n. 31 (pubblicato sulla G.U. del 10/4/2018 n. 83).

La garanzia è presentata alla SA prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; lo svincolo (automatico come descritto nel paragrafo precedente) e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice.

18.3 - Diritti sulla garanzia definitiva

La cauzione definitiva garantisce:

- l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché
- il rimborso delle somme pagate in più al prestatore del servizio rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatto salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

E' facoltà della SA richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sulle somme a valere da corrispondere all'Appaltatore.

La SA ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La SA può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della SA, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

18.4 - Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice, l'importo della garanzia provvisoria e l'importo della garanzia definitiva sono ridotti:

- a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2015. **Si applica la riduzione del 50% non cumulabile con la percentuale precedentemente indicata (possesso ISO 9001) anche nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese (MPMI) e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da MPMI;**
- b) del 30% (trenta per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui alla precedente lettera a), per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- c) del 20% (venti per cento), anche cumulabile con le riduzioni di cui alle precedenti lettere a) e b), per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto dell'appalto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (ECOLABEL UE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009;
- d) del 15% (quindici per cento) anche cumulabile con la riduzione di cui alle precedenti lettere a), b) e c) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% (trenta per cento), non cumulabile con le riduzioni di cui al comma precedente, per i concorrenti in possesso del *rating di legalità* e rating di impresa o dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs n. 231/2001 o di certificazione *social accountability 8000*, o di certificazione del sistema di gestione e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:

Acque Bresciane S.r.l. - Appalto per il servizio di svuotamento cassonetti ovvero raccolta big bag, trasporto, analisi e smaltimento ovvero recupero del vaglio e dei rifiuti provenienti dall'eliminazione della sabbia

- a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
- b) di tipo verticale, per le quote di incidenza dei servizi appartenenti alle categorie assunte (prestazione principale/prevalente e/o secondaria) integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni.

Per usufruire delle riduzioni, i concorrenti segnalano in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti.

18.5 - Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

E' richiesta una garanzia fideiussoria di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T./R.C.O.) nell'esecuzione dell'appalto per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore 24 del giorno di emissione dell'attestato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del contratto risultante dal relativo attestato. La garanzia deve essere prestata in conformità allo schema-tipo di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018 n. 31 (pubblicato sulla G.U. del 10/4/2018 n. 83).

Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Art. 19 - Prezzi contrattuali

I prezzi in appalto stabiliti dalla SA sono stati calcolati tenendo conto di tutto quanto occorre per l'esecuzione del servizio secondo le migliori regole dell'arte, in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato e sono comprensivi delle quote per spese generali d'impresa ed utili, nonché di tutti gli oneri relativi alle attrezzature e all'organizzazione dell'Appaltatore nonché di tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori.

Nell'elaborazione dell'offerta l'Appaltatore dovrà assumere tutti gli elementi di conoscenza delle condizioni, generali e locali, di svolgimento e di onerosità del servizio che possano influire sulla formulazione dei prezzi o del ribasso d'asta, ed in particolare la natura dei luoghi dove dovrà essere svolto il servizio e difficoltà di esecuzione.

Oltre alle prestazioni esplicitamente comprese nell'offerta, l'Appaltatore è tenuto a fornire maggiori attrezzature e prestazioni necessarie allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto ed esplicitamente richieste dal DEC.

Tutti i prezzi indistintamente si intendono accettati dall'Appaltatore a suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Nessun aumento di prezzo potrà essere richiesto successivamente alla stipula del contratto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni determinanti o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

Non verrà applicata la revisione dei prezzi.

Art. 20 - Determinazione nuovi prezzi

Acque Bresciane S.r.l. - Appalto per il servizio di svuotamento cassonetti ovvero raccolta big bag, trasporto, analisi e smaltimento ovvero recupero del vaglio e dei rifiuti provenienti dall'eliminazione della sabbia

Per l'esecuzione di prestazioni non previste nell'appalto si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi in contraddittorio tra la SA e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti a ribasso d'asta.

Art. 21 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di verifica di conformità, sono subordinati all'acquisizione del DURC, acquisito d'ufficio dalla SA.

Il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni.

In caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la SA contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 22 - Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore nonché i subappaltatori (in caso di pagamento diretto), sono tenuti a comunicare alla SA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la SA sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi per ritardato pagamento.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono i servizi, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati.

Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP (ove esistente).

Si rinvia in ogni caso alla legge n. 136 del 2010 e s.m.i.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 23 – Esecuzione del servizio

23.1 Giorno e termine per la consegna e processo verbale

Il DEC (o il Responsabile del contratto della SA ove nominato) invita l'Appaltatore con comunicazione scritta, a seguito di stipula del contratto, a ricevere la consegna del servizio fissando il giorno, l'ora e il luogo. L'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna del servizio.

Della consegna si redige, in contraddittorio con l'Appaltatore, apposito processo verbale nel quale verrà stabilita la data dalla quale decorrerà il tempo utile per la durata del contratto.

Nel caso in cui l'Appaltatore non si presenti il giorno fissato per la consegna o si rifiuti di riceverla o di sottoscrivere il verbale, gli verrà assegnato un termine perentorio di 15 giorni, trascorso il quale la SA avrà la facoltà di risolvere il contratto o di procedere all'esecuzione in danno.

23.2 Istruzioni e ordini di servizio

L'Appaltatore nell'eseguire il contratto deve uniformarsi agli ordini di servizio e alle istruzioni che gli verranno fornite dal DEC.

Gli ordini di servizio avranno forma scritta e saranno comunicati all'Appaltatore che dovrà rilasciare quietanza di ricezione.

23.3 Materiali/attrezzature

L'Appaltatore, nell'esecuzione del contratto dovrà utilizzare prodotti ed impiegare attrezzature e macchinari (ove richiesto) in propria disponibilità. L'impiego degli attrezzi e delle macchine (ove richiesto), la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

L'Appaltatore sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati. La SA non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

Tutte le macchine, attrezzature e i mezzi necessari per l'esecuzione delle prestazioni di cui al contratto dovranno essere conferite dall'Appaltatore. A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dall'Appaltatore per l'appalto dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il contrassegno dell'impresa stessa. Tutte le macchine, attrezzature e i mezzi che l'Appaltatore intenderà usare nell'esecuzione del contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.

23.4 Custodia

Qualora per l'esecuzione della propria prestazione all'Appaltatore vengano consegnati beni di proprietà o in uso alla SA (es. locali ad uso deposito), questi ne risponde in qualità di custode per tutto il tempo in cui li ha in consegna.

E' facoltà della SA procedere in qualsiasi momento al riscontro della consistenza dei beni consegnati.

In caso di danni o smarrimento anche se dipendenti da cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve reintegrare i pezzi danneggiati o smarriti ovvero provvedere al rimborso economico.

L'Appaltatore deve restituire i beni consegnati in perfette condizioni di efficienza.

23.5 Termine di ultimazione e differimenti temporali

Nel contratto o nel presente Capitolato sono previsti il termine contrattuale e le penali alle quali l'Appaltatore sarà soggetto – fatte salve ulteriori conseguenze di legge e risarcimento dei danni subiti dalla SA – in caso di ritardo.

23.6 Controlli e vigilanza

La SA potrà, a propria discrezione, nel corso di esecuzione del contratto:

- eseguire a mezzo di propri incaricati controlli e verifiche al fine di accertare la regolarità di esecuzione e la conformità alle prescrizioni tecniche e alle norme vigenti;
- esaminare l'andamento dell'appalto al fine di controllare il rispetto dei tempi previsti nel contratto;
- eseguire controlli e verifiche al fine dell'accertamento della regolarità delle prestazioni.

L'Appaltatore dovrà collaborare con la SA al fine di consentire e facilitare le verifiche di cui sopra.

Acque Bresciane S.r.l. - Appalto per il servizio di svuotamento cassonetti ovvero raccolta big bag, trasporto, analisi e smaltimento ovvero recupero del vaglio e dei rifiuti provenienti dall'eliminazione della sabbia

La SA, tramite i propri incaricati, redigerà appositi verbali di accertamento/ordini di servizio nei quali saranno indicati eventuali vizi, irregolarità o difformità rilevate e l'Appaltatore sarà tenuto a provvedere immediatamente alla loro eliminazione.

Le verifiche di cui sopra sono redatte in contraddittorio con l'Appaltatore che controfirmerà il verbale/ordine di servizio apponendo eventuali osservazioni.

Art. 24 – Verifica di Conformità/Regolare esecuzione

Al termine dell'esecuzione del contratto, il DEC effettuerà i dovuti accertamenti allo scopo di verificare la conformità del servizio alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Capitolato e nell'offerta presentata.

Le attività di verifica di conformità dovranno certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali vigenti leggi di settore.

Qualora gli accertamenti, effettuati alla scadenza del contratto in contraddittorio con il referente dell'Appaltatore, diano esito positivo verrà rilasciato il Certificato di Verifica di Conformità o l'Attestato di Regolare Esecuzione.

Il Certificato di Verifica di Conformità o l'Attestato di Regolare Esecuzione verrà trasmesso all'Appaltatore e al Responsabile del contratto della SA, ove nominato.

Dopo l'approvazione del documento di cui sopra, la SA provvederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'esecutore per l'importo residuo decurtato delle eventuali detrazioni effettuate.

Art. 25 – Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D. Lgs 6/09/2011, n. 159, la SA ai sensi dell'art. 109 del Codice può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto con preavviso all'Appaltatore non inferiore a 20 (venti) giorni.

Art. 26 - Risoluzione per mancata sottoscrizione del contratto

La stipulazione del contratto di appalto dovrà avvenire entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel bando o qualora l'istanza di verifica della documentazione richiesta presso gli enti preposti non pervenga entro il suddetto termine.

Potranno altresì concordarsi ipotesi di differimento espressamente concordate con l'Appaltatore.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per fatto imputabile alla SA, l'Appaltatore può, mediante atto notificato alla SA, chiedere lo scioglimento da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Qualora sia intervenuta la consegna del servizio in via d'urgenza, e se effettivamente si è dato avvio all'esecuzione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del DEC.

Il contratto è stipulato per iscritto mediante scrittura privata o altra forma in uso presso la SA.

Qualora l'Appaltatore non si presenti alla data indicata per la sottoscrizione del contratto o su richiesta della SA non sottoscriva il contratto tramite corrispondenza Pec, la SA potrà stabilire un nuovo termine per consentire all'Appaltatore di provvedere agli adempimenti necessari alla formalizzazione.

Trascorso inutilmente anche tale ultimo termine, la SA potrà revocare l'affidamento incamerando la cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante, ivi compresi quelli derivanti dalla necessità di procedere all'affidamento ad altra impresa.

Art. 27 - Risoluzione del contratto

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni che gli verranno assegnate nei termini indicati e secondo le prescrizioni ricevute senza che le prestazioni possano essere rimandate o sospese.

Fermo quanto previsto dall'art. 108 del Codice, qualora si verifichi un inadempimento delle obbligazioni contrattuali definite nei documenti di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 codice civile, la SA inoltrerà le relative contestazioni in forma scritta all'Appaltatore che sarà tenuto a rimediare agli inadempimenti entro 15 (quindici) giorni dalla contestazione. Trascorso inutilmente il termine fissato, la SA si riserva di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

Le parti convengono espressamente, altresì, che ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del Contratto, i seguenti casi relativi a:

- a) l'Appaltatore risulti carente dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) mancata presa in consegna del servizio o mancata presentazione per la presa in consegna del servizio;
- c) mutamenti nella situazione finanziaria dell'Appaltatore tali da poter pregiudicare la regolare esecuzione del contratto;
- d) frode, grave negligenza, manifesta incapacità o grave inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali nell'esecuzione del contratto;
- e) violazione accertata degli obblighi derivanti dal Codice Etico, del Piano della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dalla Stazione Appaltante, pubblicati sul sito internet istituzionale (www.acquebresciane.it) e che il concorrente dichiara di conoscere;
- f) assoggettamento dell'Appaltatore a fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 110 del Codice dei Contratti;
- g) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- h) subappalto non autorizzato;
- i) cessione, anche parziale, del contratto;
- j) verificarsi delle condizioni previste al precedente **art. 5) Penali**;
- k) verificarsi delle condizioni previste al precedente **art. 2.1) Garanzia dei risultati dell'Appalto**;
- l) sospensione/revoca delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio;
- m) quando l'Appaltatore provochi direttamente o indirettamente un danno economico alla SA e si renda responsabile di fatti o circostanze che causino un serio pregiudizio d'immagine alla SA;
- n) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del contratto quali l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- o) violazione della clausola di riservatezza, di cui all'**art. 29)** del presente Capitolato;
- p) violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.;
- q) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D. Lgs n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato D. Lgs n. 81/2008.

Acque Bresciane S.r.l. - Appalto per il servizio di svuotamento cassonetti ovvero raccolta big bag, trasporto, analisi e smaltimento ovvero recupero del vaglio e dei rifiuti provenienti dall'eliminazione della sabbia

Nei casi indicati al presente articolo, la SA corrisponderà all'Appaltatore soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente eseguite sino al giorno della risoluzione, dedotte le penali, le spese sostenute ed i danni subiti dalla SA. All'Appaltatore non spetterà alcun compenso aggiuntivo.

Sono sempre dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione del servizio eseguito nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 28 - Scioperi e cause di forza maggiore

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, i corrispettivi relativi ai servizi non prestati non potranno essere fatturati. L'Appaltatore è tenuto a dare preventiva comunicazione alla SA, nonché a garantire un servizio di emergenza.

Art. 29 - Riservatezza

L'Appaltatore si impegna a non diffondere le informazioni di cui venisse a conoscenza in relazione all'esecuzione del contratto o che gli vengano messe a disposizione dalla SA. L'obbligo di segretezza sarà vincolante per tutta la durata del contratto e per 5 (cinque) anni successivi alla sua conclusione. L'Appaltatore è responsabile nei confronti della SA anche per l'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti, incaricati, ausiliari e subappaltatori, la cui violazione determina la risoluzione di diritto del contratto oltre al risarcimento dei danni subiti dalla SA.

Art. 30 - Domicilio

Il domicilio dell'Appaltatore si intende fissato, in mancanza di espressa dichiarazione, nel luogo dove l'Appaltatore ha la sede legale della propria impresa e al quale verranno inviate ogni comunicazione e/o notifica relative al contratto.

Art. 31 - Comunicazioni

L'Appaltatore deve essere rappresentato da persona legalmente abilitata ad impegnarlo e della quale dovrà essere specificata la qualifica e le generalità con apposita documentazione da allegare agli atti di gara/contratto.

Le comunicazioni della SA, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono inviate mediante RACCOMANDATA A.R./PEC/FAX indirizzate all'Appaltatore nel domicilio indicato negli atti di gara/contratto, OVVERO mediante consegna diretta al legale rappresentante dell'appaltatore o ad altro suo incaricato che dovrà rilasciare regolare ricevuta.

Le comunicazioni alla SA da parte dell'Appaltatore sono inviate mediante RACCOMANDATA A.R./PEC/FAX OVVERO mediante consegna diretta all'ufficio Acquisti e Appalti o se del caso al DEC o Responsabile del contratto ove nominato, che ne attesterà la ricezione.

Art. 32 - Trattamento dati personali

In conformità alle disposizioni previste dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, i dati personali relativi al personale, amministratori/soci/dipendenti/collaboratori del fornitore eventualmente forniti in relazione all'espletamento del presente Contratto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo Contratto e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalla Committenza e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento, in conformità a quanto previsto all'informativa privacy.

Art. 33 – Impianti di video sorveglianza

Nei siti oggetto dell'appalto possono essere presenti impianti di video sorveglianza costituiti da un sistema di telecamere a circuito chiuso posti di norma sul perimetro esterno degli edifici, le immagini sono trattate nel rispetto della normativa vigente.

Art. 34– Definizione delle controversie

Gli atti della procedura di affidamento sono impugnabili, ai sensi e per gli effetti degli artt. 119 e 120 del D.lgs. 104/2010 e s.m.i. così come recentemente modificato dal Codice, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sez. di Brescia. Per gli oneri e le tempistiche di impugnazione, posti a pena di inammissibilità del ricorso, si rinvia integralmente a quanto previsto dal predetto art. 120 del D.lgs. 104/2010 e s.m.i.

Tutte le controversie derivanti invece dall'esecuzione del contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del Codice, saranno deferite alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria di Brescia, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

La SA si riserva la facoltà di non procedere, di annullare ovvero di revocare all'aggiudicazione senza che all'operatore economico partecipante alla procedura di gara debba essere riconosciuto qualsivoglia indennizzo o risarcimento del danno subito. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 35 - Conformità agli standard sociali

L'Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «A» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

I materiali, le pose e i servizi/prestazioni oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della SA, della conformità ai predetti standard, l'Appaltatore è tenuto a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
- b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

Acque Bresciane S.r.l. - Appalto per il servizio di svuotamento cassonetti ovvero raccolta big bag, trasporto, analisi e smaltimento ovvero recupero del vaglio e dei rifiuti provenienti dall'eliminazione della sabbia

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalità di monitoraggio di cui al comma sopra la Stazione Appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale (nella misura indicata nel presente Capitolato), comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Capitolato Prestazionale

Art. 36 - Lotto 1 Area Ovest: impianti di depurazione e stazioni di sollevamento Area Ovest

Negli impianti è solitamente disposto un sistema di vagliatura automatica dell'influyente in corrispondenza del quale è normalmente collocato un cassonetto, o più d'uno, ovvero un cassone per la raccolta in automatico del vaglio. Ove presente il classificatore sabbie sono normalmente predisposti almeno due cassonetti per la raccolta delle sabbie derivati dal processo di dissabbiatura.

Le frequenze di ritiro dei rifiuti possono essere settimanali, bisettimanali, quindicinali o mensili, come da allegato A) ELENCO CASSONI/FREQUENZE PER IMPIANTO LOTTO 1. Le eventuali aggiuntive richieste di intervento saranno emesse dai Tecnici della SA e saranno comunicate all'Appaltatore per via informatica, tramite appositi Ordini di Lavoro, puntuali o continuativi in funzione delle esigenze della stazione appaltante. La SA, all'atto della stipula del contratto e ogni qualvolta intervengano variazioni, comunicherà i nominativi dei tecnici autorizzati a richiedere all'Operatore Economico le prestazioni oggetto dell'appalto.

Gli interventi oggetto del servizio si divideranno in:

- interventi programmati: nell'allegato A) ELENCO CASSONI/FREQUENZE PER IMPIANTO LOTTO 1 l'elenco degli impianti, il numero e la tipologia di cassonetti ovvero dei cassoni, frequenze previste e stima dei quantitativi prodotti. All'atto della definizione del contratto, e comunque prima dell'avvio del servizio, dovrà essere comunicato il giorno lavorativo in cui verrà svolto il servizio di raccolta dei cassonetti nonché indicazioni per il ritiro dei cassoni. L'Appaltatore dovrà comunque organizzare l'operazione in modo da assicurare la raccolta dei rifiuti senza dover interrompere l'abituale funzionamento della sezione dell'impianto oggetto di intervento. Nel caso in cui si rendessero necessari svuotamenti aggiuntivi questi potranno essere richiesti entro tre giorni dalla data prevista per il ritiro programmato e verrà formulata una richiesta telefonica o a mezzo mail, con precisazione dell'impianto o degli impianti ove espletare le attività richieste. Il corrispettivo per detti interventi è pari a quello che è previsto per gli svuotamenti programmati con cadenza prestabilita.
- Interventi urgenti: qualora se ne ravvisi la necessità, i tecnici potranno ordinare interventi urgenti da effettuarsi entro il termine di 24 h dalla data di notifica dell'ORDINE DI LAVORO, alle stesse condizioni economiche dell'offerta a cui sarà aggiunto il diritto di chiamata e la maggiorazione. Nel caso di interventi che rivestono carattere d'urgenza l'ORDINE DI LAVORO di cui sopra potrà essere preceduto da comunicazione telefonica e/o a mezzo mail, che dovrà ritenersi pienamente valida agli effetti dei termini di inizio degli interventi

Nel caso in cui si rendessero necessarie prestazioni che per quantità o per qualità non sono assimilabili a quelle contenute nel presente capitolato queste verranno eseguite a seguito di formulazione ed accettazione di preventivo.

Si chiarisce che, nel caso in cui durante lo svolgimento del servizio la SA interrompa la gestione di qualche impianto ovvero assuma la gestione di nuovi impianti, il Direttore Esecuzione del Contratto, ovvero chi autorizzato, ne darà comunicazione all'Appaltatore che accetterà detta variazione senza riserva di sorta.

È previsto che l'Operatore Economico:

- nel caso di svuotamento dei cassonetti:
 - raccolga nell'arco di una giornata il contenuto dei cassonetti previsti secondo le scadenze indicate nell'allegato A) ELENCO CASSONI/FREQUENZE PER IMPIANTO LOTTO 1. Il materiale raccolto dovrà essere smaltito secondo la normativa di legge. Dovrà provvedere alla pulizia di quanto accidentalmente sversato durante le operazioni di carico o presente a fianco dei cassonetti.

Acque Bresciane S.r.l. - Appalto per il servizio di svuotamento cassonetti ovvero raccolta big bag, trasporto, analisi e smaltimento ovvero recupero del vaglio e dei rifiuti provenienti dall'eliminazione della sabbia

- Dovranno essere poste particolari attenzioni alle operazioni di svuotamento dei cassonetti per evitarne le rotture, che in caso di accertata colpa dell'appaltatore sarà tenuto all'applicazione della sanzione di cui all'art. 5.
- nel caso di svuotamento dei cassoni:
 - con propri mezzi trasporti, da e verso il depuratore, il cassone e scarichi il vaglio in impianto di smaltimento autorizzato, ovvero proponga una metodologia di lavoro equivalente che consenta lo svuotamento del cassone.
 - Nel caso in cui risulti necessario prelevare il cassone, le operazioni di cui al punto precedente dovranno essere svolte nell'arco temporale di mezza giornata lavorativa.

I cassonetti e/o i cassoni che si rendessero necessari per motivi di quantità di materiale prodotto saranno forniti dalla SA la quale manterrà la proprietà degli stessi.

L'appaltatore a sua cura ed onere effettuerà le analisi di caratterizzazione dei rifiuti necessarie per lo smaltimento secondo le scadenze normative previste, nonché ulteriori analisi che nel corso dello svolgimento del servizio fossero necessarie per disposizioni legislative sopraggiunte o su richiesta degli enti di controllo. Le certificazioni saranno consegnate al centro di smaltimento che riceverà il rifiuto, ed effettuerà una copia autentica o altro originale di ogni analisi effettuata, che consegnerà alla SA unitamente al formulario identificativo del rifiuto.

Ogni fase delle varie operazioni eseguite dall'Operatore Economico dovrà essere compiuta in modo da evitare l'emissione di agenti inquinanti di ogni tipo, al fine di preservare l'ambiente di lavoro, quello circostante e quello attraversato per raggiungere il sito di smaltimento, nel rispetto della legislazione vigente.

L'Operatore Economico dovrà attenersi alle seguenti norme:

- la raccolta dei rifiuti presso gli impianti di depurazione ovvero delle stazioni di sollevamento dovrà avvenire con mezzi meccanici idonei e nel rispetto delle condizioni igieniche per gli addetti a tali operazioni e per l'ambiente;
- il trasporto dei rifiuti dovrà essere effettuato con mezzi idonei ad evitare ogni dispersione durante il trasferimento ed a garantire la massima sicurezza da punto di vista igienico-sanitario;
- in caso di precedente trasporto di altra tipologia di rifiuti, i mezzi dovranno essere precedentemente bonificati.

L'Appaltatore comunque si obbliga sin d'ora ad effettuare il ritiro anche in orari e giorni diversi da quelli indicati all'atto della definizione del programma di lavoro, secondo le esigenze della SA, incluso sabato, domenica e festivi.

Qualora l'Appaltatore intendesse variare le modalità di smaltimento per necessità sopravvenute, potrà farlo solo se il direttore di esecuzione del contratto, valutate le motivazioni addotte e le modalità proposte, avrà rilasciato benestare scritto.

L'Appaltatore potrà accedere in maniera autonoma agli impianti previa consegna (opportunamente verbalizzata) delle chiavi di accesso. L'Appaltatore si impegna a non cedere tali chiavi a terzi, a non farne duplicati, a custodirle con la massima diligenza, all'utilizzo delle medesime con la massima responsabilità ed a restituirle alla scadenza dell'affidamento del servizio o ad eventuale semplice richiesta scritta della SA.

In taluni impianti, dotati di sistema di antintrusione sarà consegnato badge di accesso ai soli spazi esterni. La perdita del Badge ovvero delle chiavi di accesso comporta una penale ai sensi dell'art. 5 del presente CSA.

L'Appaltatore si impegna inoltre a non far accedere persone terze all'interno degli impianti.

L'appaltatore è tenuto ad effettuare la movimentazione dei propri mezzi, il carico e il trasporto dei rifiuti in modo da non arrecare danno e da non creare situazioni di rischio a persone o cose.

L'appaltatore è l'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti in ordine alle licenze, autorizzazioni, permessi o quanto altro necessario per la circolazione dei mezzi, compresa la licenza per il trasporto in conto terzi e l'autorizzazione per la portata utile.

Nessun compenso è dovuto per ritardi nelle operazioni di carico, movimentazione contenitori, fasi di pesatura e compilazione dei documenti di trasporto, scarico e relativi tempi di attesa e quant'altro.

La pesatura degli automezzi di trasporto (peso lordo/tara) sarà effettuata con le modalità che saranno concordate con il direttore di esecuzione del contratto: essa costituirà il riferimento per il riconoscimento delle quantità di rifiuti trasportati e smaltiti. La stazione appaltante potrebbe richiedere, per il servizio prestato nell'area Ovest, il passaggio dei mezzi adibiti al trasporto all'impianto di Torbole Casaglia per la pesatura degli stessi, prima dello smaltimento all'impianto di destino, senza alcun costo aggiuntivo per la stazione appaltante.

Prima dell'inizio di ciascun trasporto l'appaltatore dovrà emettere il Formulario di Identificazione del Rifiuto (di seguito FIR) corrispondente alla prestazione eseguita che dovrà essere firmato dall'operatore del SA come da normativa in materia. L'indirizzo da riportare nell'anagrafica della scheda è indicato nell'allegato A) ELENCO CASSONI/FREQUENZE PER IMPIANTO LOTTO 1.

La quarta copia del FIR, a recupero/smaltimento avvenuto, dovrà essere trasmessa alla SA rispettando le tempistiche stabilite dalla normativa vigente.

L'Appaltatore provvede alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'esecuzione dei lavori presso impianti autorizzati e deve fornire al committente la copia del documento attestante la pesatura e l'avvenuto smaltimento correlata dalla copia fotostatica del formulario previsto ai sensi del D.Lgs. 152/06. Entro 48 ore dall'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà inviare tramite mail, copia dei formulari di identificazione del rifiuto, unitamente al documento attestante la pesatura effettuata presso centro di smaltimento autorizzato, inerenti ogni attività svolta per conto di Acque Bresciane. L'errata compilazione sarà soggetta all'applicazione della penale di cui all'art. 5.

Art. 37 - Lotto 2 area Est: impianti di depurazione e stazioni di sollevamento Area Est

L'appaltatore nello svolgimento del servizio sarà tenuto a fornire i big bag da posizionare all'interno delle ceste (volume 0.5 m³) predisposte per la raccolta del C.E.R. 19.08.01, in numero pari al numero di ceste posizionate sugli impianti e di cui all'allegato B) ELENCO CASSONI/FREQUENZE PER IMPIANTO LOTTO 2, che posizionerà contestualmente al ritiro di quelle piene.

Negli impianti è solitamente disposto un sistema di vagliatura automatica dell'influente in corrispondenza del quale è normalmente collocato un cassonetto, o più d'uno, ovvero un cassone per la raccolta in automatico del vaglio. Ove presente il classificatore sabbie sono normalmente predisposti almeno due cassonetti per la raccolta delle sabbie derivati dal processo di dissabbiatura.

Le frequenze di ritiro dei rifiuti possono essere settimanali, bisettimanali, quindicinali o mensili, come da allegato B) ELENCO CASSONI/FREQUENZE PER IMPIANTO LOTTO 2. Le eventuali aggiuntive richieste di intervento saranno emesse dai Tecnici della SA e saranno comunicate all'Appaltatore per via informatica, tramite appositi Ordini di Lavoro, puntuali o continuativi in funzione delle esigenze della stazione appaltante. La SA, all'atto della stipula del contratto e ogni qualvolta intervengano variazioni, comunicherà i nominativi dei tecnici autorizzati a richiedere all'Operatore Economico le prestazioni oggetto dell'appalto.

Gli interventi oggetto del servizio si divideranno in:

- interventi programmati: nell'allegato B) ELENCO CASSONI/FREQUENZE PER IMPIANTO LOTTO 2 l'elenco degli impianti, il numero e la tipologia di cassonetti ovvero ceste con big-bag ovvero dei cassoni, frequenze previste e stima dei quantitativi prodotti. All'atto della definizione del contratto,

e comunque prima dell'avvio del servizio, dovrà essere comunicato il giorno lavorativo in cui verrà svolto il servizio di raccolta dei cassonetti nonché indicazioni per il ritiro dei cassoni. L'Appaltatore dovrà comunque organizzare l'operazione in modo da assicurare la raccolta dei rifiuti senza dover interrompere l'abituale funzionamento della sezione dell'impianto oggetto di intervento.

Nel caso in cui si rendessero necessari svuotamenti aggiuntivi questi potranno essere richiesti entro tre giorni dalla data prevista per il ritiro programmato e verrà formulata una richiesta telefonica o a mezzo mail, con precisazione dell'impianto o degli impianti ove espletare le attività richieste. Il corrispettivo per detti interventi è pari a quello che è previsto per gli svuotamenti programmati con cadenza prestabilita.

- Interventi urgenti: qualora se ne ravvisi la necessità, i tecnici potranno ordinare interventi urgenti da effettuarsi entro il termine di 24 h dalla data di notifica dell'ORDINE DI LAVORO, alle stesse condizioni economiche dell'offerta a cui sarà aggiunto il diritto di chiamata e la maggiorazione. Nel caso di interventi che rivestono carattere d'urgenza l'ORDINE DI LAVORO di cui sopra potrà essere preceduto da comunicazione telefonica e/o a mezzo mail, che dovrà ritenersi pienamente valida agli effetti dei termini di inizio degli interventi

Nel caso in cui si rendessero necessarie prestazioni che per quantità o per qualità non sono assimilabili a quelle contenute nel presente capitolato queste verranno eseguite a seguito di formulazione ed accettazione di preventivo.

Si chiarisce che, nel caso in cui durante lo svolgimento del servizio la SA interrompa la gestione di qualche impianto ovvero assuma la gestione di nuovi impianti, il Direttore Esecuzione del Contratto, ovvero chi autorizzato, ne darà comunicazione all'Appaltatore che accetterà detta variazione senza riserva di sorta.

La variazione in più o in meno del quantitativo di rifiuti prodotta effettivamente durante lo svolgimento del servizio dovrà essere accettata senza riserva di sorta essendo una variabile indefinibile ed intrinseca del processo stesso.

È previsto che l'Operatore Economico:

- nel caso di svuotamento dei big-bag/cassonetti:
 - raccolga nell'arco di una giornata il contenuto dei big-bag/cassonetti previsti secondo le scadenze indicate nell'allegato B) ELENCO CASSONI/FREQUENZE PER IMPIANTO LOTTO 2. Il materiale raccolto dovrà essere smaltito secondo la normativa di legge. Dovrà provvedere alla pulizia di quanto accidentalmente sversato durante le operazioni di carico o presente a fianco dei cassonetti.
 - Dovranno essere poste particolari attenzioni alle operazioni di svuotamento dei cassonetti per evitarne le rotture, che in caso di accertata colpa dell'appaltatore sarà tenuto all'applicazione della sanzione di cui all'art. 5.
- nel caso di svuotamento dei cassoni:
 - con propri mezzi trasporti, da e verso il depuratore, il cassone e scarichi il vaglio in impianto di smaltimento autorizzato, ovvero proponga una metodologia di lavoro equivalente che consenta lo svuotamento del cassone.
 - Nel caso in cui risulti necessario prelevare il cassone, le operazioni di cui al punto precedente dovranno essere svolte nell'arco temporale di mezza giornata lavorativa.

Le ceste e/o i cassoni che si rendessero necessari per motivi di quantità di materiale prodotto saranno forniti dalla SA la quale manterrà la proprietà degli stessi.

L'appaltatore a sua cura ed onere effettuerà le analisi di caratterizzazione dei rifiuti necessarie per lo smaltimento secondo le cadenze normative previste, nonché ulteriori analisi che nel corso dello svolgimento del servizio fossero necessarie per disposizioni legislative sopraggiunte o su richiesta degli enti di controllo.

Le certificazioni saranno consegnate al centro di smaltimento che riceverà il rifiuto, ed effettuerà una copia autentica o altro originale di ogni analisi effettuata, che consegnerà alla SA unitamente al formulario identificativo del rifiuto.

Ogni fase delle varie operazioni eseguite dall'Operatore Economico dovrà essere compiuta in modo da evitare l'emissione di agenti inquinanti di ogni tipo, al fine di preservare l'ambiente di lavoro, quello circostante e quello attraversato per raggiungere il sito di smaltimento, nel rispetto della legislazione vigente.

L'Operatore Economico dovrà attenersi alle seguenti norme:

- la raccolta dei rifiuti presso gli impianti di depurazione ovvero delle stazioni di sollevamento dovrà avvenire con mezzi meccanici idonei e nel rispetto delle condizioni igieniche per gli addetti a tali operazioni e per l'ambiente;
- il trasporto dei rifiuti dovrà essere effettuato con mezzi idonei ad evitare ogni dispersione durante il trasferimento ed a garantire la massima sicurezza da punto di vista igienico-sanitario;
- in caso di precedente trasporto di altra tipologia di rifiuti, i mezzi dovranno essere precedentemente bonificati.

L'Appaltatore comunque si obbliga sin d'ora ad effettuare il ritiro anche in orari e giorni diversi da quelli indicati all'atto della definizione del programma di lavoro, secondo le esigenze della SA, incluso sabato, domenica e festivi.

Qualora l'Appaltatore intendesse variare le modalità di smaltimento per necessità sopravvenute, potrà farlo solo se il direttore di esecuzione del contratto, valutate le motivazioni addotte e le modalità proposte, avrà rilasciato benestare scritto.

L'Appaltatore potrà accedere in maniera autonoma agli impianti previa consegna (opportunamente verbalizzata) delle chiavi di accesso. L'Appaltatore si impegna a non cedere tali chiavi a terzi, a non farne duplicati, a custodirle con la massima diligenza, all'utilizzo delle medesime con la massima responsabilità ed a restituirle alla scadenza dell'affidamento del servizio o ad eventuale semplice richiesta scritta della SA.

In taluni impianti, dotati di sistema di antintrusione sarà consegnato badge di accesso ai soli spazi esterni. La perdita del Badge ovvero delle chiavi di accesso comporta una penale ai sensi dell'art. 5 del presente CSA.

L'Appaltatore si impegna inoltre a non far accedere persone terze all'interno degli impianti.

L'appaltatore è tenuto ad effettuare la movimentazione dei propri mezzi, il carico e il trasporto dei rifiuti in modo da non arrecare danno e da non creare situazioni di rischio a persone o cose.

L'appaltatore è l'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti in ordine alle licenze, autorizzazioni, permessi o quanto altro necessario per la circolazione dei mezzi, compresa la licenza per il trasporto in conto terzi e l'autorizzazione per la portata utile.

Nessun compenso è dovuto per ritardi nelle operazioni di carico, movimentazione contenitori, fasi di pesatura e compilazione dei documenti di trasporto, scarico e relativi tempi di attesa e quant'altro.

La pesatura degli automezzi di trasporto (peso lordo/tara) sarà effettuata con le modalità che saranno concordate con il direttore di esecuzione del contratto: essa costituirà il riferimento per il riconoscimento delle quantità di rifiuti trasportati e smaltiti. La stazione appaltante potrebbe richiedere, per il servizio prestato nell'area Est, il passaggio dei mezzi adibiti al trasporto agli impianti di pesatura presso le isole ecologiche o pese private ubicate nel territorio per la pesatura degli stessi, prima dello smaltimento all'impianto di destino, senza alcun costo aggiuntivo per la stazione appaltante.

Prima dell'inizio di ciascun trasporto l'appaltatore dovrà emettere il Formulario di Identificazione del Rifiuto (di seguito FIR) corrispondente alla prestazione eseguita che dovrà essere firmato dall'operatore del SA come da normativa in materia. L'indirizzo da riportare nell'anagrafica della scheda è indicato nell'allegato B) ELENCO CASSONI/FREQUENZE PER IMPIANTO LOTTO 2.


La quarta copia del FIR, a recupero/smaltimento avvenuto, dovrà essere trasmessa alla SA rispettando le tempistiche stabilite dalla normativa vigente.

Acque Bresciane S.r.l. - Appalto per il servizio di svuotamento cassonetti ovvero raccolta big bag, trasporto, analisi e smaltimento ovvero recupero del vaglio e dei rifiuti provenienti dall'eliminazione della sabbia

L'Appaltatore provvede alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'esecuzione dei lavori presso impianti autorizzati e deve fornire al committente la copia del documento attestante la pesatura e l'avvenuto smaltimento correlata dalla copia fotostatica del formulario previsto ai sensi del D.Lgs. 152/06. Entro 48 ore dall'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà inviare tramite mail, copia dei formulari di identificazione del rifiuto, unitamente al documento attestante la pesatura effettuata presso centro di smaltimento autorizzato, inerenti ogni attività svolta per conto di Acque Bresciane. L'errata compilazione sarà soggetta all'applicazione della penale di cui all'art. 5

Rovato, aprile 2021

Acque Bresciane S.r.l.
Responsabile del Procedimento
(Ing. Mario Giacomelli)



Allegato «A»	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012
---------------------	---

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto

in qualità di rappresentante legale dell'impresa i.....

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- *le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;*
- *la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- *la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;*
- *la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);*
- *la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);*
- *la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;*
- *art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989;*
- *la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).*

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- *I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.*
- *L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.*
- *I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.*
- *Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.*
- *Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.*

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

- *E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.*

- *Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.*

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- *Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.*

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- *I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.*

Firma,

Data:.....

Timbro